

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

In data 6 ottobre 1951 l'I. M. G. ha presentato alla Intendenza di Finanza di Perugia - ai sensi della Legge 9 gennaio 1951, n. 10 - domanda di indennizzo per i danni di cui all'oggetto per un ammontare di lire 1.594.703.

Con note del 22 febbraio 1956 il Ministero del Tesoro comunica che, in relazione alla domanda predetta, è stato disposto il pagamento a saldo della somma di lire 733.500.

Si fa presente che, qualora la liquidazione della indennità fosse ritenuta insufficiente, è possibile proporre ricorso al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 5 della prefata legge 9 gennaio 1951, n. 10, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Direzione generale, visto il promemoria redatto al riguardo dal Servizio Amministrazione Immobili, (v. alleg. in atti), esprime l'avviso che possa accettarsi il pagamento a saldo della somma di L. 733.500